



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Prot. n. 4 del 15 aprile 2014

Protocollo n.37491 cl.II/21 del 16.05.2014

Oggetto: Agevolazione per produttività e merito – concessione su base annua – media pluriennale – non computabilità.

1. La studentessa ...Omissis ... ha proposto istanza al Garante per il caso che si espone.

Ella - iscritta al corso di laurea Magistrale in Architettura Progettazione e laureatasi lo scorso ... Omissis ... - nell' a.a. 2011-2012 ha ottenuto (con 70 CFU) le agevolazioni economiche per merito per il I anno secondo i criteri di assegnazione riportati nel Manifesto degli Studi 2011-2012.

Ha presentato, per il II secondo anno, analoga richiesta per ottenere la riduzione delle tasse universitarie per produttività e merito, così come da § 13.9 del Manifesto degli Studi 2012-2013 (nel quale i criteri di assegnazione sono stati cambiati rispetto al precedente anno).

La richiesta relativa all'anno 2012-2013 è stata respinta *per mancanza di produttività e/o merito. Numero di crediti maturati: 38, minore della soglia di 50.* È infatti avvenuto che la studentessa, dopo aver acquisito nel primo anno 70 CFU, nel secondo anno ne aveva acquisito 38, insufficienti rispetto al minimo di 50 richiesto dal MdS per quell'anno.

La studentessa riteneva ingiusto che le fosse negata la riduzione delle tasse universitarie per produttività e merito avendo ultimato tutti gli esami statuari, opzionali e tirocinio previsti dall'intero corso di laurea già da luglio 2013 per un totale di 108 CFU con una media di 28,79. Lamentava quindi che gli Uffici si erano limitati ad una mera applicazione letterale della norma scritta nel MdS, "anche andando



contro il buon senso e la logica”, mentre l’Ateneo “dovrebbe premiare i risultati raggiunti dallo studente”. Domandava quindi che la agevolazione le fosse concessa anche per il secondo anno, dovendosi riconoscere il giusto valore alla sua carriera complessiva nella quale aveva totalizzato 108 CFU in due anni.

2. Il Garante osserva quanto segue.

a) Appare chiaro che gli Uffici, negando la agevolazione in esame, si sono correttamente attenuti alla disposizione del MdS che, nella fattispecie, ne prevede la concessione a partire dalla acquisizione minima di 50 CFU su base annuale. Pertanto la agevolazione stessa non poteva essere concessa di fronte ai 38 CFU acquisiti nell’a.a. 2012-2013.

b) Quanto alla disposizione applicata, il Garante ritiene che risponda ad una scelta gestionale che rientra pienamente nella autonomia discrezionale dell’Ateneo. È evidente che essa realizza lo scopo di “premiare i risultati raggiunti dallo studente”, con il che perde pregio una delle due censure mosse dalla ricorrente (secondo la quale l’Ateneo “dovrebbe premiare i risultati raggiunti dallo studente”).

c) Quanto all’altra critica sollevata, nemmeno sembra che la disposizione possa qualificarsi *tout court* come “contro il buon senso e la logica”. Infatti si deve tener presente che l’Ateneo ha una organizzazione assai complessa dal punto di vista gestionale e che i fondi per la agevolazione sono “a ripartizione” su un ammontare di volta in volta predeterminato e variabile per ciascun anno in relazione ai fondi disponibili. È quindi del tutto comprensibile e logico che per la sua “politica premiale” l’Università scelga come parametro di valutazione la base annua, monitorando e concedendo la agevolazione separatamente per ogni anno accademico.

d) Quello che la studentessa sembra auspicare è invece un tipo di parametro, verosimilmente basato sulla media commisurata ad un arco di più anni di carriera (nel



suo caso $70+38=108$ CFU in due anni darebbero 54 CFU per anno e diritto alla agevolazione per entrambi gli anni). Pur dando atto della brillantezza dei risultati ottenuti dalla ricorrente, la regolamentazione da lei preconizzata - non peregrina in astratto per casi come il suo, che però è assai raro - darebbe luogo a notevolissimi inconvenienti gestionali per la massa dei casi da trattare in Università (anche per coniugare la applicazione su un arco di più anni a fronte di dotazioni economiche, prefissate e a ripartizione, annuali).

La disciplina attualmente scelta dall'Ateneo, quindi, non sembra illogica, ma anzi appare frutto di una scelta che permette una funzionale gestione delle agevolazioni con la quale l'Università, nella sua autonomia di amministrazione dei fondi disponibili, può regolare correttamente e meglio provvedere in via generale per le evenienze di gran lunga più comuni nei percorsi di studio e nelle carriere degli studenti.

Per le ragioni di cui sopra il Garante ritiene non accoglibili le tesi della ricorrente e conclude il suo parere decidendo il rigetto della istanza in esame.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e agli interessati.

Firenze, 15 aprile 2014

f.to Il Garante dei diritti
Dott. Giampaolo Muntoni